

Codice A1420B

D.D. 13 dicembre 2021, n. 2045

Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività residuali inerenti la gestione contabile del "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti" previsto ai sensi della L.R. 24 febbraio 2016, n. 4, art. 22 e contestuale impegno di spesa di euro 136.593,16 o.f.i. sul capitolo 122862 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023,



ATTO DD 2045/A1420B/2021

DEL 13/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1420B - Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione, progettazione ed innovazione sociale

OGGETTO: Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività residuali inerenti la gestione contabile del "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti" previsto ai sensi della L.R. 24 febbraio 2016, n. 4, art. 22 e contestuale impegno di spesa di euro 136.593,16 o.f.i. sul capitolo 122862 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021, a titolo di oneri di gestione.

Vista la Legge regionale del 17 marzo 2008 n.11, con la quale è stata prevista all'articolo 2 l'istituzione di un fondo di solidarietà per le donne vittime di maltrattamenti e di violenza volto a sostenere le azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico e a consulenza tecnica di parte;

Vista la D.G.R. n.35 – 10139 del 24/11/2008 con la quale viene istituito il "Fondo Regionale di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti", per il raggiungimento delle finalità di cui alla L.R. 11/08, ed ha stabilito di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione del suddetto fondo prevedendo una dotazione iniziale di euro 600.000, integrata con l'approvazione di successivi provvedimenti fino ad un ammontare complessivo di € 750.000;

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 "*Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli*" e, in particolare, l'art. 22 "*Istituzione di un Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti*";

Vista la D.G.R. n. 26-4393 del 19 dicembre 2016 avente per oggetto: «*L. R. 24 febbraio 2016, n. 4 art. 22. Nuova gestione regionale del "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne*

vittime di violenza e maltrattamenti”. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni connesse alla gestione del predetto Fondo».

Vista la Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale” e, in particolare, l’art. 16 recante “Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione”;

Vista la D.G.R. n. 62 – 4427 del 11/2/2016 con la quale la Giunta regionale ha istituito detto Fondo per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 16 comma 1 della L.R. 5/2016 e ha stabilito di avvalersi di Finpiemonte S.p.A., mediante la modalità “*in house providing*” per le attività contabili del suddetto Fondo;

Considerato che la convenzione che disciplinava l’affidamento del “Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti” in favore di Finpiemonte è stata sottoscritta in data 07.08.2009, rep. 14631, e che, con determinazione n. 830 del 23.12.2013, si è provveduto a prorogarne la validità temporale fino al 31.12.2015;

Successivamente a tale data l’attività di Finpiemonte è proseguita, pur in assenza di uno specifico affidamento, nella gestione completa dei due Fondi indicati;

Considerato che la normativa di riferimento in materia di affidamento *in house* (art. 192, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016) da parte delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società è stata oggetto di modifica ed ha richiesto negli anni successivi alla stipula i relativi adeguamenti;

Considerato che nelle more di definizione del contratto di affidamento delle attività e delle funzioni connesse alla gestione dei Fondi, Finpiemonte spa, in accordo con la Direzione competente per materia, ha continuato ad operare realizzando le attività di gestione contabile dei Fondi al fine di garantire la necessaria continuità dell’azione amministrativa;

Considerato che la prosecuzione di tali attività già avviate è avvenuta senza soluzione di continuità sino alla data odierna;

Dato atto che:

- a. con Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 la Regione ha stabilito la riorganizzazione di Finpiemonte attribuendole il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;
- b. in particolare l’art. 2, comma 2, lettera a), della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati.
- c. ai sensi dell’art. 2, comma 4 della predetta legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020, la Regione e Finpiemonte, in data 15 gennaio 2021, hanno sottoscritto la “Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte” cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione;

Rilevato che Finpiemonte risulta essere:

- a) una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
- b) operante esclusivamente a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti

svolgendo attività strumentali degli stessi;

c) sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

d) iscritta, con Deliberazione A.N.A.C. n. 143 del 27/02/2019, all'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, co. del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato opportuno procedere con l'approvazione di un apposito atto convenzionale che vada a disciplinare le attività poste in capo a Finpiemonte nella gestione del Fondo per le donne vittime di violenza, ritenendo che la gestione integrale del Fondo relativo alle vittime di discriminazioni, anch'esso in precedenza oggetto di affidamento *in house*, possa essere non più profittevole per l'Amministrazione regionale, stante i numeri relativamente esigui di istanze e, pertanto, essere ricondotto ad una gestione diretta della struttura regionale competente;

Nella convenzione da stipulare con Finpiemonte vengono indicate in dettaglio le attività oggetto di affidamento con riferimento a due diverse casistiche:

a) Fondo donne vittime di violenza – L.r. 11/2008 e L.r. 4/2016 – domande presentate entro il 30/11/2017

Gestione integrale – amministrativa e contabile - da parte di Finpiemonte (attività istruttoria, responsabilità del procedimento, liquidazione contributi) per le attività relative a fasi connesse a gradi di giudizio ancora in corso;

b) Fondo donne vittime di violenza – L.r. 4/2016 – domande presentate dal 1/12/2017

Gestione contabile da parte di Finpiemonte (liquidazione contributi);

Tali attività comprendono:

per la tipologia *sub* lett. a):

- lo svolgimento di tutte le operazioni connesse all'attività istruttoria delle istanze;
- gli adempimenti connessi alla responsabilità del procedimento;
- l'adozione di misure per la verifica ed il controllo della veridicità delle dichiarazioni;
- istruttoria delle richieste di liquidazione al termine di ciascun grado di giudizio, corredate da un parere di congruità pronunciato dal Consiglio dell'Ordine;
- l'adozione degli atti di liquidazione agli aventi diritto;
- la gestione delle attività connesse alla normativa "antiriciclaggio" (eventuale segnalazione delle operazioni sospette);
- le eventuali azioni stragiudiziali e giudiziali di recupero delle somme indebitamente percepite dagli Avvocati (monitoraggio della restituzione, comunicazioni di messa in mora, comunicazione alla Regione per l'iscrizione al ruolo, ed eventuale denuncia alla Corte dei Conti per danno erariale);
- il servizio di informazione all'utenza attraverso canali telefonici e web;
- predisposizione della documentazione prevista all'articolo 26 della Convenzione Quadro.

per la tipologia *sub* lett. b):

- gestione finanziaria e contabile connessa ai fondi pubblici trasferiti dalla Regione;
- l'erogazione del contributo agli aventi diritto previa comunicazione dei dati dei beneficiari da parte della struttura regionale competente;
- la gestione delle attività connesse alla normativa "antiriciclaggio" (eventuale segnalazione delle operazioni sospette);

- su indicazione degli uffici regionali competenti, le eventuali azioni stragiudiziali e giudiziali di recupero delle somme indebitamente percepite dagli Avvocati (monitoraggio della restituzione, comunicazioni di messa in mora, comunicazione alla Regione per l'iscrizione al ruolo, ed eventuale denuncia alla Corte dei Conti per danno erariale).
- predisposizione della documentazione prevista all'articolo 26 della Convenzione Quadro.

Ritenuto di procedere con un affidamento avente le caratteristiche sopra indicate, avente decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e sino al 31/12/2023;

Ritenuto di stabilire, altresì, nell'atto convenzionale, la regolamentazione e la disciplina dello svolgimento di attività pregresse nell'ambito della gestione dei due Fondi ex L.R. 4/2016 e 5/2016, condotte in regime di continuità amministrativa da parte di Finpiemonte, pur in assenza di specifici affidamenti formalizzati con atti convenzionali;

Tale situazione ha determinato *de facto* una continuità dell'azione amministrativa determinando un vantaggio per la Regione che ritiene di poter intervenire in merito andando a determinare il corrispettivo per l'attività svolta, nel rispetto di quanto previsto in merito alla congruità dell'offerta;

Vista al riguardo l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. a mezzo P.E.C., con nota del 18.11.2021 prot. n. 21-79072, acquisita agli atti con prot. n. 41352 del 22.11.2021 per la gestione delle attività pregresse (2017 – 2021) così articolata:

<i>FONDO DONNE VITTIME DI VIOLENZA (L.R.11/08 e L.R. 4/16)</i>					
<i>Consuntivo attività istruttoria e liquidazione contributi</i>					
<i>(per istanze di accesso al Fondo presentate entro il 30.11.2017)</i>					
<i>Anno</i>	<i>Costo orario (Iva esclusa) (a)</i>	<i>Ore lavorate (b)</i>	<i>n. pagamenti</i>	<i>Costi totali (o.f.e.) (c = a * b)</i>	<i>Costi totali (o.f.i.)</i>
2016	€52,53	293,75	65	€0,00	€0,00
2017		615	78	€32.307,98	€39.415,73
2018		578,25	87	€30.377,38	€37.060,40
2019		260,00	57	€13.658,66	€16.663,56
2020		175,75	59	€9.232,73	€11.263,93
2021		137,50	36	€7.223,33	€8.812,46
TOTALE			2.060,25	382	€92.800,07

FONDO DONNE VITTIME DI VIOLENZA (L.R. 4/16)
Consuntivo attività liquidazione contributi
(per istanze di accesso al Fondo presentate dal 01.12.2017)

Anno	Costo orario (Iva esclusa) (a)	Ore lavorate (b) *	n. pagamenti*	Costi totali (o.f.e.) (c = a * b)	Costi totali (o.f.i.)
2017	€52,53	1		€52,53	€64,09
2018		20		€1.050,66	€1.281,81
2019		68,7		€3.611,66	€4.406,23
2020		102,5		€5.384,66	€6.569,29
2021		125,2		€6.579,80	€8.027,36
TOTALE		317,50	330	€16.679,33	€20.348,79

FONDO ANTIDISCRIMINAZIONE (L R 5/16)
Consuntivo attività liquidazione contributi

Anno	Costo orario (Iva esclusa) (a)	Ore lavorate (b)*	n. pagamenti*	Costi totali (o.f.e.)	Costi totali (o.f.i.)
2017	€52,53	5		€212,46	€272,39
2018		8,5		€349,93	€448,63
2019		9,8	1	€399,92	€512,73
2020		17	3	€699,87	€897,27
2021		17		€699,87	€897,27
TOTALE		47,25	4	€2.482,28	€3.028,28

* per le seguenti Tabelle:

- *Consuntivo attività liquidazione contributi LR 4/2016 (per istanze di accesso al Fondo presentate dal 01.12.2017);*
- *Consuntivo attività liquidazione contributi LR 5/2016.*

Si precisa che le ore lavorate non sempre corrispondono ai meri pagamenti e quindi risultano uguali a 0, ma questo non significa che non ci sia corrispondenza con l'attività svolta in quanto sono previste attività propedeutiche, accessorie e/o susseguenti al pagamento.

Vista l'offerta economica presentata con stessa nota e acquisita agli atti con prot. 41352 del 22.11.2021, relativa alla nuova gestione del "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti", per il periodo 2021 – 2023 e così articolata:

<i>FONDO DONNE VITTIME DI VIOLENZA (L.R. 11/08 e L.R. 4/16)</i>					
<i>Previsione attività istruttoria e liquidazione contributi per gestione 2021 - 2023</i>					
<i>connessa a istanze di accesso al Fondo presentate prima del 30.11.2017</i>					
<i>Anno</i>	<i>Costo orario (Iva esclusa) (a)</i>	<i>Ore lavorate (b)</i>	<i>n. pagamenti</i>	<i>Costi totali (o.f.e.) (c = a * b)</i>	<i>Costi totali (o.f.i.)</i>
2021	€52,53	0	0	€0,00	€0,00
2022		138	35	€7.249,60	€8.844,51
2023		138	35	€7.249,60	€8.844,51
TOTALE		276	70	€14.499,19	€17.689,01

<i>FONDO DONNE VITTIME DI VIOLENZA (L.R. 4/16)</i>					
<i>Previsione attività liquidazione contributi per gestione 2021 - 2023</i>					
<i>connessa a nuove istanze di accesso al Fondo</i>					
<i>Anno</i>	<i>Costo orario (Iva esclusa) (a)</i>	<i>Ore lavorate (b)</i>	<i>n. pagamenti</i>	<i>Costi totali (o.f.e.) (c = a * b)</i>	<i>Costi totali (o.f.i.)</i>
2021	€52,53	0	0	€0,00	€0,00
2022		125,25	150	€6.579,80	€8.027,36
2023		125,25	150	€6.579,80	€8.027,36
TOTALE		250,50	300	€13.159,60	€16.054,71

Dato atto che, ai sensi della D.G.R. n. 2 - 6472 del 16.02.2018 e della D.D. n. 43 del 27.02.2018, è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità della citata offerta;

Considerato che, per le attività svolte, si ritengono congrui i costi consuntivati che ammontano a complessivi euro 136.593,16 (o.f.i.), in quanto viene rispettata la tariffa oraria media di euro 52,53 così come stabilito dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 “*Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)*” e dalla determinazione n. 43 del 27 febbraio 2018 con cui è stato adottato il documento recante la “*Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. in qualità di soggetto in-house ai sensi dell’art 192, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.*”;

Ritenuto opportuno:

1) approvare l’offerta di servizio pervenuta per la definizione dei corrispettivi dovuti per le attività pregresse di gestione dei Fondi:

FONDO DONNE VITTIME DI VIOLENZA (L.R.11/08 e L.R. 4/16)
Consuntivo attività istruttoria e liquidazione contributi
(per istanze di accesso al Fondo presentate entro il 30.11.2017)

<i>Anno</i>	<i>Costi totali (o.f.e.)</i>	<i>Costi totali (o.f.i.)</i>
2016	€0,00	€0,00
2017	€32.307,98	€39.415,73
2018	€30.377,38	€37.060,40
2019	€13.658,66	€16.663,56
2020	€9.232,73	€11.263,93
2021	€7.223,33	€8.812,46
TOTALE	€92.800,07	€113.216,09

*FONDO DONNE VITTIME DI VIOLENZA (L.R. 4/16)
Consuntivo attività liquidazione contributi
(per istanze di accesso al Fondo presentate dal 01.12.2017)*

<i>Anno</i>	<i>Costi totali (o.f.e.)</i>	<i>Costi totali (o.f.i.)</i>
2017	€52,53	€64,09
2018	€1.050,66	€1.281,81
2019	€3.611,66	€4.406,23
2020	€5.384,66	€6.569,29
2021	€6.579,80	€8.027,36
TOTALE	€16.679,33	€20.348,79

1.1) FONDO DONNE VITTIME DI VIOLENZA TOTALE €133.564,88 (o.f.i.)

*FONDO ANTIDISCRIMINAZIONE (L R 5/16)
Consuntivo attività liquidazione contributi*

<i>Anno</i>	<i>Costi totali (o.f.e.)</i>	<i>Costi totali (o.f.i.)</i>
2017	€223,27	€272,39
2018	€367,73	€448,63
2019	€420,27	€512,73
2020	€735,47	€897,27
2021	€735,47	€897,27

TOTALE	€2.482,20	€3.028,28
---------------	------------------	------------------

1.2) **FONDO ANTIDISCRIMINAZIONE TOTALE €3.028,28 (o.f.i.)**

TOTALE 1.1) + 1.2) €136.593,16 (o.f.i.)

2) approvare l'offerta di servizio pervenuta per la definizione dei corrispettivi dovuti per la gestione del Fondo donne vittime di violenza ex L.R. 4/2016 per il periodo 2021 – 2023:

*FONDO DONNE VITTIME DI VIOLENZA (L.R.11/08 e L.R. 4/16)
Previsione attività istruttoria e liquidazione contributi per gestione 2021 - 2023
connessa a istanze di accesso al Fondo presentate prima del 30.11.2017*

<i>Anno</i>	<i>Costi totali (o.f.e.)</i>	<i>Costi totali (o.f.i.)</i>
2021	€0,00	€0,00
2022	7.249,60	8.844,51
2023	7.249,60	8.844,51
TOTALE	14.499,19	17.689,01

*FONDO DONNE VITTIME DI VIOLENZA (L.R. 4/16)
Previsione attività liquidazione contributi per gestione 2021 - 2023
connessa a nuove istanze di accesso al Fondo*

<i>Anno</i>	<i>Costi totali (o.f.e.)</i>	<i>Costi totali (o.f.i.)</i>
2021	€0,00	€0,00
2022	€6.579,80	€8.027,36
2023	€6.579,80	€8.027,36
TOTALE	€13.159,60	€16.054,71

2.1) **FONDO DONNE VITTIME DI VIOLENZA TOTALE €33.743,72 (o.f.i.)**

Occorre pertanto procedere all'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni connesse alla gestione contabile del predetto "Fondo", in conformità alla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18.12.2020, che ha sostituito la D.G.R. n. 2 - 13588 del 22.03.2010, così come modificata dalla D.G.R. n. 17-2516 del 30.11.2015, nonché alla D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021 che ha approvato le nuove Linee

guida relative al controllo analogo sugli organismi operanti in regime di in house providing per la Regione Piemonte, sostituendo la precedente disciplina approvata con la D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs n. 165/2001 s.m.i. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- la L.R. n. 23/2008 s.m.i. Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;
- il D. lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020 "Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A". Approvazione dello Schema di "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello "Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. 17/2007" con decorrenza 01/01/2021;
- la D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021; Modifica alla D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017. "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di "in house providing" per la Regione Piemonte;
- la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023";
- la D.G.R. 1-3115 «Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.»;
- la D.G.R. n. 1 - 3082 del 16 aprile 2021 di approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023;
- la D.G.R. 28-3386 del 14/06/2021 «Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023»;

determina

per le motivazioni riportate dettagliatamente in premessa:

1. di approvare lo schema di Contratto con Finpiemonte S.p.A. - Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - per la regolamentazione delle attività connesse alla gestione del "Fondo donne vittime di violenza" ex L.R. 4/2016 con decorrenza dalla

sottoscrizione del relativo atto e sino al 31/12/2023.

2. di stabilire che il corrispettivo dovuto per la realizzazione di tali attività negli anni 2022 e 2023 risulta essere pari a euro 33.743,72 (o.f.i.) complessivi.
3. di stabilire un corrispettivo ulteriore pari a euro 136.593,16 (o.f.i.) inerenti le attività residuali relative alla gestione del “Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti” e del “Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione” svolte negli anni pregressi.
4. di impegnare euro 136.593,16 o.f.i. (totale punti 1.1 + 1.2) sul capitolo di spesa regionale 122862 del bilancio finanziario gestionale 2021–2023, annualità 2021 a favore di Finpiemonte S.p.A. avente sede in Torino, Galleria San Federico n. 54 - c.f. 01947660013 - codice beneficiario 12613.

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Al corrispettivo di euro 136.593,16 o.f.i. sarà applicata la disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. “Split Payment” – previsto art. 1 del Decreto Legge 24/04/2017 n. 50, convertito nella legge 21/06/2017 n. 96).

5. Di demandare a successivo provvedimento da assumersi nel 2022, l’impegno della spesa complessiva di euro 33.743,72 o.f.i. sul capitolo di spesa regionale 122862 del bilancio finanziario gestionale 2021–2023, annualità 2022 per la realizzazione delle attività indicate al punto 2.1 delle premesse.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente - sezione “Amministrazione trasparente”.

Contraente: Finpiemonte S.p.A. – C.F. 01947660013

Importo complessivo: Euro 136.593,16 (o.f.i.)

Responsabile del procedimento: Dott. Osvaldo Milanese

Modalità di individuazione del contraente: Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A., approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 “Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A”. Approvazione dello Schema di “Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello “Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. 17/2007” con decorrenza 01/01/2021.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1420B - Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione, progettazione ed innovazione sociale)

Firmato digitalmente da Osvaldo Milanese

Allegato

Rep.-n.

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DELLE ATTIVITA’ E DELLE FUNZIONI CONNESSE ALLA GESTIONE DEL “FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL PATROCINIO LEGALE ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI”, ISTITUITO AI SENSI DELLA L.R. 18/2011 E L.R. 4/2016 E DEL “FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA TUTELA GIURISDIZIONALE DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONE”, ISTITUITO AI SENSI DELLA L.R. 5/2016

TRA

REGIONE PIEMONTE - Direzione Sanità e Welfare Settore Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale, in persona del Dirigente Osvaldo Milanese nato a Racconigi il, domiciliato per l’incarico presso la sede regionale di Via Bertola, 34 in Torino , C.F. n. (nel seguito Regione);

E

FINPIEMONTE con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Dirigente Delegato pro tempore dott. Alessandro Serlenga, nato a Torino il 13 luglio 1976, domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio Gaia Orsini di Torino, in data 30.6.2021, rep. n. 4261, registrata a Torino in data 30.6.2021 n. 32527, e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell’_____ (nel seguito Finpiemonte) nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”.

PREMESSO CHE

a. Con Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 la Regione ha stabilito la riorganizzazione di Finpiemonte attribuendole il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti.

b. In particolare l'art. 2, comma 2, lettera a), della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati.

c. Ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta legge regionale ed in attuazione della D.G..R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020, la Regione e Finpiemonte in data 15 gennaio 2021 hanno sottoscritto la "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte" (nel seguito Convenzione Quadro) cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto di affidamento.

d. Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
- opera esclusivamente a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;
- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza

della predetta Convenzione Quadro;

e. Con Delibera Anac n. 143 del 27/02/2019, la Regione Piemonte è stata iscritta all'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.

f. Con l'articolo 2 della Legge regionale n.11 del 17 marzo 2008 è stata prevista l'istituzione di un fondo di solidarietà per le donne vittime di maltrattamenti e di violenza volto a sostenere le azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico e a consulenza tecnica di parte.

g. Con la D.G.R. n.35 – 10139 del 24/11/2008 la Giunta:

- ha istituito il “Fondo Regionale di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti”, per il raggiungimento delle finalità di cui alla L.R. 11/08 (in seguito denominato “Fondo istituito ai sensi della L.R. 11/08”);

- ha stabilito di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione del suddetto fondo e ha previsto una dotazione iniziale di euro 600.000, successivamente integrata con l'approvazione di successivi provvedimenti fino ad un ammontare complessivo di € 750.000.

h. In data 7 agosto 2009 la Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale ha affidato a Finpiemonte le attività di gestione connesse alla gestione del Fondo istituito ai sensi della L.R. 11/08, mediante la sottoscrizione di un contratto di affidamento recante il numero di repertorio 14631, con durata prevista fino al 31 dicembre

2012, prorogata con successive determinazioni dirigenziali fino al 31/12/2015 (si veda da ultimo determinazione n. 457 del 17/6/2015).

i. Con l'articolo 22 della Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4. "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli" è stato istituito il Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti (in seguito denominato "Fondo istituito ai sensi della L.R. 4/16").

j. Con D.G.R. n. 26-4393 del 19 dicembre 2016 è stata affidata a Finpiemonte la gestione contabile e finanziaria del Fondo istituito ai sensi della L.R. 4/16 e demandata alla Direzione Regionale competente la sottoscrizione del relativo contratto d'affidamento;

k. Con Decreto del Presidente della Giunta regionale del 30 gennaio 2017, n. 3/R è stato emanato il Regolamento regionale recante: "Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti (art. 22, legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4)";

l. Con l'articolo 16 della Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale" è stato istituito il Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione (nel seguito "Fondo istituito ai sensi della L.R. 5/16");

m. Con D.G.R. n. 62-4427 del 19 dicembre 2016 è stata affidata a Finpiemonte la gestione contabile e finanziaria del Fondo istituito ai

sensi della L.R. 5/16 e demandata alla Direzione Regionale competente la sottoscrizione del relativo contratto d'affidamento.

n. Con Decreto del Presidente della Giunta regionale del 13 febbraio 2017, n. 4/R è stato emanato il Regolamento regionale recante: "Istituzione di un fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni (Articolo 16 legge regionale 23 marzo 2016, n. 5)";

o. Finpiemonte, in accordo con la Regione, ha garantito la continuità nello svolgimento delle attività connesse alla gestione del Fondo istituito ai sensi della L.R. 11/08 nel periodo intercorrente tra la scadenza del primo contratto di affidamento (2015) fino alla stipula del presente contratto;

p. Finpiemonte, sempre in accordo con la Regione, ha altresì garantito la continuità nello svolgimento delle attività connesse alla gestione dei Fondi istituiti ai sensi della L.R. 4/16 e della L.R. 5/16, nelle more della definizione del presente contratto di affidamento.

q. Le Parti con il presente contratto ritengono di disciplinare le attività pregresse che Finpiemonte ha svolto in continuità e che dovranno essere ancora svolte, per la gestione dei Fondi indicati ai punti precedenti, anche nel rispetto della D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020 e della relativa Convenzione Quadro, cui si fa riferimento per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente contratto.

r. L'affidamento è adottato in conformità alla D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021 che ha approvato le nuove Linee guida relative al

controllo analogo sugli organismi operanti in regime di *in house providing* per la Regione Piemonte, sostituendo la precedente disciplina approvata con la D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività meglio dettagliate al successivo art. 2 riguardanti in particolare:

- lo svolgimento delle attività residuali, in relazione al Fondo istituito ai sensi della L.R. 11/08,, a completamento dell'esecuzione del contratto Rep. n. 14631 di cui alla lett. h delle premesse;
- in relazione ai Fondi istituiti ai sensi della L.R. 4/16 e della L.R 5/16, stante il riconoscimento delle attività già poste in essere da Finpiemonte per la gestione dei predetti dalla loro istituzione, lo svolgimento delle attività di erogazione dei contributi in conseguenza delle attività istruttorie svolte dalla Regione.

Art. 2 - Attività affidate a Finpiemonte

.1 Per il Fondo istituito ai sensi della L.R. 11/08, la Regione affida a Finpiemonte la gestione integrale – amministrativa e contabile - del Fondo stesso in relazione alle attività residue connesse alle domande già presentate entro il 30/11/2017 nonché quelle relative a giudizi ancora in corso:

- lo svolgimento di tutte le operazioni connesse all'attività istruttoria delle istanze presentate a Finpiemonte;
- gli adempimenti connessi alla responsabilità del procedimento;

- l'adozione di misure per la verifica ed il controllo della veridicità delle dichiarazioni;

- istruttoria delle richieste di liquidazione al termine di ciascun grado di giudizio, corredate da un parere di congruità pronunciato dal Consiglio dell'Ordine;

- l'erogazione dei contributi ai soggetti richiedenti;

- la gestione delle attività connesse alla normativa "antiriciclaggio" (eventuale segnalazione delle operazioni sospette all'UIF);

- le eventuali azioni stragiudiziali e giudiziali di recupero delle somme indebitamente percepite dai richiedenti (monitoraggio della restituzione, comunicazioni di messa in mora, comunicazione alla Regione per l'iscrizione al ruolo, ed eventuale denuncia alla Corte dei Conti per danno erariale);

- il servizio di informazione all'utenza attraverso canali telefonici e web;

- la gestione finanziaria e contabile connessa ai fondi pubblici trasferiti dalla Regione

- predisposizione della documentazione prevista all'articolo 26 della Convenzione Quadro.

2. Per i Fondi istituiti ai sensi della L.R. 4/16 e della L.R. 5/16 la Regione affida a Finpiemonte la gestione parziale – amministrativa e contabile – dei Fondi che prevede, relativamente alle domande presentate dopo l'1/12/2017 alla struttura regionale incaricata della gestione amministrativa:

- l'erogazione del contributo agli aventi diritto previa comunicazione

	da parte della struttura regionale competente delle determinazioni	
	dirigenziali autorizzative, contenenti i dati dei beneficiari;	
	- la gestione delle attività connesse alla normativa “antiriciclaggio”	
	(eventuale segnalazione delle operazioni sospette all’UIF);	
	- su indicazione degli uffici regionali competenti, le eventuali azioni	
	stragiudiziali e giudiziali di recupero delle somme indebitamente	
	percepite dagli aventi diritto (monitoraggio della restituzione,	
	comunicazioni di messa in mora, comunicazione alla Regione per	
	l’iscrizione al ruolo, ed eventuale denuncia alla Corte dei Conti per	
	danno erariale).	
	- il servizio di informazione all’utenza attraverso canali telefonici e	
	web;	
	- la gestione finanziaria e contabile connessa ai fondi pubblici	
	trasferiti dalla Regione;	
	- la predisposizione della documentazione prevista all’articolo 26	
	della Convenzione Quadro	
	3. Le parti riconoscono che Finpiemonte ha effettuato, nel periodo	
	intercorrente tra il 01/01/2016 e la data di sottoscrizione del presente	
	contratto, le attività di gestione riconducibili alle prestazioni di cui ai	
	commi precedenti e che le stesse sono state svolte senza soluzione di	
	continuità al fine di garantire la prosecuzione dell’operatività dei	
	Fondi oggetto del presente contratto e dell’attività amministrativa a	
	vantaggio della Regione Piemonte.	
	Art. 3 - Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza	
	1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l’adozione degli	

atti su cui si basa le misure oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative.

2. Per i Fondi istituiti ai sensi della L.R. 4/16 e della L.R. 5/16, restano in capo alla Regione le seguenti attività connesse alle istanze presentate dai beneficiari direttamente alla Regione Piemonte a far data dal 1/12/2017:

- la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte della scheda informativa relativa all'attuazione della L.R. 4/2016, del Regolamento Regionale 3/R, della Convenzione degli Ordini, della modulistica e delle relative FAQ;

- il servizio di informazione all'utenza attraverso canali telefonici e web;

- lo svolgimento di tutte le operazioni connesse all'attività istruttoria delle istanze;

- gli adempimenti connessi alla responsabilità del procedimento;

- l'adozione di misure per la verifica ed il controllo della veridicità delle dichiarazioni;

- l'istruttoria delle richieste di liquidazione al termine di ciascun grado di giudizio, corredate da un parere di congruità pronunciato dal Consiglio dell'Ordine;

- la trasmissione a Finpiemonte dei dati anagrafici dei beneficiari degli atti di liquidazione (tramite apposito Set Dati anagrafici) a fronte di proposta di parcella e parere di congruità;

- la verifica e controllo delle spese sostenute dagli avvocati per eventuale

recupero delle risorse indebitamente percepite nei casi previsti dal

Regolamento o per irregolarità rilevate a seguito dei controlli da parte

dell'Amministrazione Regionale;

- la trasmissione a Finpiemonte dei nominativi degli avvocati e delle risorse indebitamente percepite per il tentativo di recupero delle somme;

- la segreteria Tecnica per le attività previste in sede di Commissione Paritetica (per la gestione delle controversie relative all'applicazione del Regolamento) e del Gruppo di lavoro;

- titolarità dei dati relativi all'attuazione degli interventi affidati a Finpiemonte e la loro diffusione.

3. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 12 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione, l'ispezione e il controllo della documentazione relativa alle attività svolte, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Risorse del Fondo

1. Alla data del 31/12/2020, così come risultante dal Bilancio annuale consuntivo della gestione finanziaria presentato alla Regione ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione Quadro, le risorse finanziarie dei Fondi in questione ammontano a:

- euro 76.295,66 per i Fondi istituiti ai sensi delle L.L.R.R 11/08 e 4/16 (numero identificativo Fondo 153);

- euro 26.903,03 per il Fondo istituito ai sensi della L.R 5/16 (numero identificativo Fondo 327).

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei

fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023,
2. Le Parti potranno concordare eventuali proroghe da formalizzare mediante provvedimento dirigenziale nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza del Contratto.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale e organizzativa e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.
2. La Regione si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate dalla Regione, attinenti alle materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nella parte III, art 32 della Convenzione

quadro.

2. Per il Fondo istituito ai sensi della L.R. 11/08, il corrispettivo è convenuto tra le parti in euro 130.905,10 (rif. Offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione Sanità e Welfare a mezzo P.E.C. con nota del 18.11.2021 prot. n. 21-79072, acquisita agli atti con prot. n. 41352 del 22.11.2021), articolato nelle diverse annualità come segue:

- per le attività svolte fino al 31/12/2021: euro 113.216,09 (o.f.i.), sulla base delle rendicontazioni presentate da Finpiemonte,
- per le attività da svolgere fino al 31/12/2023: euro 17.689,01 (o.f.i.), corrispondente a n. ore / lavoro 276 occorrenti per la gestione integrale.

3. Per il Fondo istituito ai sensi della L.R. 4/16, il corrispettivo è convenuto tra le parti in euro 36.403,50 (rif. Offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione Sanità e Welfare a mezzo P.E.C. con nota del 18.11.2021 prot. n. 21-79072, acquisita agli atti con prot. n. 41352 del 22.11.2021), articolato nelle diverse annualità come segue:

- per le attività svolte fino al 31/12/2021: euro 20.348,79 (o.f.i.), sulla base delle rendicontazioni presentate da Finpiemonte,
- per le attività da svolgere fino al 31/12/2023: euro 16.054,71 (o.f.i.) corrispondente a n. ore / lavoro 250,5

4. Per il Fondo istituito ai sensi della L.R. 5/16, il corrispettivo è convenuto tra le parti in euro 3.028,28, per le attività svolte fino al 31/12/2021 (rif. Offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione Sanità e Welfare a mezzo P.E.C. con nota del 18.11.2021 prot. n. 21-

79072, acquisita agli atti con prot. n. 41352 del 22.11.2021).

5. La copertura dei corrispettivi è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo di spesa regionale 122862 del bilancio finanziario gestionale 2021–2023, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. “split payment” - previsto dall’art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).
6. Finpiemonte per le attività da svolgere per il periodo 2022-2023 presenterà dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.
7. Il pagamento per le attività già svolte e da svolgere verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata, prevista all’articolo 26 della Convenzione Quadro.
8. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività da svolgersi con riferimento al presente affidamento, non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e determinate da una o più situazioni previste all'art. 8, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 8 del presente affidamento.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.
2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.
3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti

inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento, è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente

il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24/11/2014, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa Finpiemonte poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 14 – Registrazione in caso d’uso

— Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

— Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il settore regionale competente ed al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L’imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L’assolvimento dell’imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributi 1552, anno di riferimento 2021.

Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il foro di Torino.

Il presente Contratto si compone di 15 articoli.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Dirigente del Settore Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale della Direzione Sanità e Welfare

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale _____

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto di affidamento a Finpiemonte s.p.a. delle attività e delle funzioni connesse alla gestione del "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti", istituito ai sensi della l.r. 18/2011 e l.r. 4/2016 e del "Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione", istituito ai sensi della l.r. 5/2016, cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, Finpiemonte s.p.a. assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile).

Quale Responsabile Finpiemonte s.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile del Settore Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale della Direzione Sanità e Welfare, quale Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della d.g.r. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «Responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati

personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «Trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per «Dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
- raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e

trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

- esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere a alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi

contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- nome e cognome,
- luogo e data di nascita,
- residenza,
- codice fiscale / Partita Iva in caso di azienda,
- estremi del documento di riconoscimento

Categorie di interessati:

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche e le aziende che hanno delega a presentare domanda di contributo rispetto al bando sopra richiamato.

Banche dati di riferimento:

- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.).

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali

oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.).

6. **FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO**

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate (ai sensi dell'art. 28 del GDPR occorre indicare le Misure che si ritengono adeguate a garantire la protezione dei dati, a tal fine è utile la collaborazione dei referenti ICT e dei referenti privacy, si veda anche la d.g.r. 1-192 del 9.8.2019):

- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza,

l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;

- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità

del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

- utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
- oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. **SUB-RESPONSABILI. MANLEVA**

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la

responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e

dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.